


Attualità

Sostituti in cassa per l'acconto sulle rivalutazioni tfr

14 Dicembre 2006

L'imposta va versata, entro lunedì 18, tramite modello F24 e utilizzando il codice tributo 1712

Thumbnail  Scade il prossimo 18 dicembre il termine - quello originario del 16 dicembre cade di sabato - per versare l'acconto dell'imposta sostitutiva sulla quota annua di rivalutazioni del trattamento di fine rapporto (articolo 11, commi 3, 4 e 4-bis, Dlgs 47/2000). L'importo dev'essere calcolato sul 90 per cento delle rivalutazioni maturate nell'anno solare precedente (metodo storico) o di quelle presuntivamente maturate nello stesso 2006 (metodo previsionale). Il versamento va effettuato utilizzando il modello F24, nel quale andrà indicato il codice tributo 1712.

Aspetti generali

Il comma 3 dell'articolo 11, Dlgs n. 47/2000, prevede che *"sui redditi derivanti dalle rivalutazioni dei fondi per il trattamento di fine rapporto è applicata l'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi nella misura dell'11 per cento"*.

Il successivo comma 4 dispone che *"i soggetti indicati negli articoli 23 e 29 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, applicano l'imposta di cui al comma 3 sulle rivalutazioni maturate in ciascun anno. L'imposta è versata entro il 16 febbraio dell'anno successivo. L'imposta è imputata a riduzione del fondo. Nell'anno solare in cui maturano le rivalutazioni, compreso l'anno 2001, è dovuto l'acconto dell'imposta sostitutiva commisurato al 90 per cento delle rivalutazioni maturate nell'anno precedente. Se il trattamento di fine rapporto è corrisposto da soggetti diversi da quelli indicati nei predetti articoli, l'imposta sostitutiva di cui al comma 3 è complessivamente liquidata dal soggetto percettore nella dichiarazione dei redditi del*

periodo d'imposta in cui viene corrisposto, anche a titolo di anticipazione, e versata nei termini previsti per il versamento a saldo delle imposte derivanti dalla medesima dichiarazione dei redditi. L'acconto può essere commisurato al 90 per cento delle rivalutazioni che maturano nell'anno per il quale l'acconto stesso è dovuto. L'acconto è versato entro il giorno 16 del mese di dicembre. Si applicano le disposizioni del Capo III del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241".

Va ricordato che, in relazione ai soggetti che aderiscono a una forma pensionistica complementare, non si verifica il presupposto per l'applicazione dell'imposta sostitutiva in quanto risultano privi del trattamento di fine rapporto che viene interamente destinato al fondo pensione.

La rivalutazione del tfr

L'articolo 2120 del Codice civile prevede che il fondo tfr accantonato al 31 dicembre di ogni anno (escluso le quote maturate nell'anno stesso) deve essere rivalutato sulla base di un coefficiente composto da un tasso fisso dell'1,50 per cento e da uno variabile pari al 75 per cento dell'aumento dell'indice dei prezzi al consumo, per le famiglie di operai e impiegati, accertato dall'Istat, rispetto al mese di dicembre dell'anno precedente.

La rivalutazione si effettua alla fine di ciascuno anno o al momento della cessazione del rapporto di lavoro.

In quest'ultimo caso, l'indice Istat è quello risultante nel mese in cui è avvenuta la cessazione del rapporto di lavoro.

Modalità di calcolo dell'acconto dell'imposta sostitutiva

La rivalutazione così determinata è soggetta alla predetta imposta sostitutiva, con aliquota pari all'11 per cento.

Il versamento dell'imposta avviene in due momenti, dapprima in acconto e poi a saldo.

In particolare, le scadenze sono le seguenti:

- acconto, 16 dicembre di ogni anno
- saldo, 16 febbraio dell'anno successivo.

In caso di cessazione di rapporto, in corso d'anno, i termini di versamento restano invariati.

L'acconto di dicembre si può determinare utilizzando due metodi:

- storico
- previsionale.

Metodo storico

Utilizzando il metodo storico, l'acconto è pari al 90 per cento delle rivalutazioni maturate nell'anno solare precedente, tenendo conto anche delle rivalutazioni relative ai tfr, eventualmente, erogati nel corso dello stesso anno.

Metodo previsionale

In alternativa, il sostituto d'imposta può scegliere di calcolare l'acconto, presuntivamente, nella misura pari al 90 per cento delle rivalutazioni che maturano nello stesso anno per il quale l'acconto è dovuto.

In questo caso, il sostituto d'imposta determina con esattezza la retribuzione utile ai fini del calcolo del trattamento di fine rapporto riferita al periodo di paga di dicembre per il quale alla data prevista per il pagamento dell'acconto (appunto il 16 dicembre di ciascun anno) non è ancora "maturata" la quota del trattamento di fine rapporto di competenza.

Tale quota deve essere sommata alle restanti quote del trattamento di fine rapporto maturate nell'anno al fine di determinare la base di calcolo annuale sulla quale calcolare l'acconto d'imposta del 90 per cento.

Dipendenti cessati prima del 16 dicembre

Alle modalità di calcolo sopra descritte, fa eccezione il caso in cui, prima del 16 dicembre di ciascun anno, tutti i dipendenti hanno cessato il rapporto di lavoro: in tale ipotesi, infatti, è possibile applicare l'acconto non sulla quota di rivalutazione dell'anno precedente ma sulla quota di rivalutazione maturata nello stesso anno in cui si versa l'acconto.

Modalità di versamento

In relazione al versamento dell'imposta sostitutiva in acconto, il sostituto d'imposta deve avvalersi del modello F24 utilizzando il codice tributo 1712.

Si ricorda che, per tutti i soggetti titolari di partita Iva, ad eccezione delle persone fisiche e delle società di persone, l'articolo 37, comma 49, del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, ha stabilito, dal 1° ottobre 2006, l'obbligo di utilizzare, anche tramite intermediari, modalità di pagamento telematiche delle imposte, dei contributi e dei premi di cui all'articolo 17, comma 2, del Dlgs n. 241/1997 (tra cui rientra anche l'imposta di cui si discute).

Tale obbligo, per le persone fisiche con partita Iva e le società di persone, decorre dal 1° gennaio 2007 (vedi Dpcm 4 ottobre 2006).

Compensazione

Per il versamento dell'imposta sostitutiva, i datori di lavoro possono, eventualmente, compensare, direttamente nel modello F24, il debito in questione con eventuali crediti maturati.

Inoltre, l'articolo 11, comma 4-bis, del Dlgs n. 47/2000, estende anche al versamento dell'imposta sostitutiva la possibilità di usufruire, qualora esistente, del credito derivante dall'anticipo d'imposta sui trattamenti di fine rapporto previsto dall'articolo 3 della legge n. 662/1996.

Tale credito può essere utilizzato mediante modello F24, fino a compensazione dell'imposta sostitutiva dovuta, indipendentemente dalla procedura disciplinata dal richiamato articolo 3.

In tal caso, l'importo compensato non rileva ai fini della determinazione del limite annuo massimo di compensazione di 516.456,90 euro (articolo 34, legge n. 388/2000).

Casi particolari

In caso di operazioni di fusione o di scissione che comportano l'estinzione dei soggetti preesistenti, gli obblighi di versamento dell'acconto (e anche del saldo) dell'imposta sostitutiva sono adempiuti:

- dagli stessi soggetti fino alla data di efficacia della fusione o della scissione
- dalla società incorporante, beneficiaria o comunque risultante dalla fusione o dalla scissione, successivamente alla suddetta data di efficacia dell'operazione.

In presenza di operazioni che non comportano l'estinzione dei soggetti preesistenti, gli obblighi di versamento devono essere adempiuti:

- dal soggetto originario, relativamente al personale per il quale non si verifica alcun passaggio presso altri datori di lavoro
- dal soggetto presso il quale si verifica, senza interruzione del rapporto di lavoro, il passaggio di dipendenti e del relativo tfr maturato, relativamente a detti dipendenti.

di

Saverio Cinieri

URL: <https://www.fiscooggi.it/rubrica/attualita/articolo/sostituti-cassa-lacconto-sulle-rivalutazioni-tfr>